COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE n. 15

OGGETTO: **Modifica Regolàmento delle Entrate.**

L'anno duemila**sette** addì **sedici** del mese di **marzo** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria di 1^ convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N.	Cognome Nome	Presente	Assente
1	SENO Massimo – Sindaco	SI	
2	FERRARIS Giorgio- Consigliere		SI
3	VINAI Italo- Vice Sindaco	SI	
4	BASSO Andrea- Assessore	SI	
5	MAO Enzo- Consigliere	SI	
6	PELAZZA Livio- Consigliere	SI	
7	OBBIA Luciano- Assessore	SI	
8	SASSO Gianluca- Consigliere	SI	
9	RAINERI Vanna- Consigliere	SI	
10	SAPPA Simona- Consigliere	SI	
11	BELLI Vincenzo- Consigliere	SI	
12	SOMERO Paolo- Consigliere		SI
13	MERLINO Gianni- Consigliere		SI
	Totale	10	3

Risulta altresì presente, in qualità di Assessore non facente parte del Consiglio: Omero Serenella

Assiste quale Segretario la Sig.ra RICCI dr.ssa Cinzia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.SENO Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 23/01/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne approvato il Regolamento Generale delle Entrate;

Ritenuto di riformulare gli articoli 2-4-12-13-14-17-30-31 e di introdurre l'art.13 bis come meglio specificato nell'allegato a), a al fine di adeguarlo alla L.296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007) e alla Legge 248/2005 (relativa Riforma della Riscossione delle entrate degli Enti Territoriali) :

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.267/2000;

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo Contabile
(Belli Graziella)

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs.267/2000;

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo Contabile
(Belli Graziella) -

Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato:
Presenti 10
Astenuti =
Votanti 10
Favorevoli 10
Contrari =

DELIBERA

1) Di riformulare gli articoli 2-4-12-13-14-17-30-31 e di introdurre l'art.13 bis al Regolamento per la gestione delle entrate proprie e dei rapporti con il contribuente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5/2002 al fine di adeguarlo alla L.248/2005 e L.296/2006 come da allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione.

ALLEGATO A)
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLI COMUNALE N. 15 DEL 16/03/2007

Articolo 2
Determinazione della misura dell'entrata

1. Il Comune determina le aliquote **e le** tariffe e qualsiasi altra misura delle entrate proprie, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e dell'ordinamento locale della singola entrata quale risulta dal presente regolamento e da quello che, eventualmente, disciplina appositamente la medesima entrata.

2. La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. **Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**. Nel caso in cui la deliberazione non sia adottata entro il predetto termine, è applicata la misura già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Le determinazioni della misura delle entrate aventi natura tributaria non possono avere effetto retroattivo.

3. Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la misura di quest'ultima può essere adeguata nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento; l'incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo. La rilevanza dell'incremento, non prevedibile al momento dell'adozione della deliberazione annuale di cui al precedente comma, dev'essere adeguatamentecomprovata da apposita relazione del funzionario responsabile dell'entrata.

4. Nel caso in cui il termine per l'approvazione del bilancio risulti prorogato ad una data successiva all'inizio dell'esercizio di riferimento, le scadenze allo stesso anteriori, stabilite per provvedere al versamento di quanto dovuto dai contribuenti, sono differite alla fine del mese successivo al predetto termine. Ad esclusione di tale fattispecie, l'amministrazione non può prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Le tariffe dei servizi pubblici sono determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli artt. 117 e 201, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Disposizioni, anche a carattere regolamentare, aventi natura interpretativa in materia di tributi locali, possono essere approvate soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati in tal senso e in relazione alla ragionevolezza dell'interpretazione adottata.

Art.4
Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita:

a) per ogni tributo di competenza del Comune, ad un dipendente designato dal Sindaco reputato idoneo sulla base della categoria ed esperienza professionale acquisite, capacità, attitudini, titolo di studio posseduti, ed in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

b) per le entrate non tributarie, ai responsabili dei servizi o degli uffici ai quali le medesime entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro idoneo provvedimento;

di seguito individuato con "funzionario responsabile".

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni necessarie, in fatto ed in diritto, all'acquisizione dell'entrata, comprese la definizione, ed eventualmente l'implementazione, dell'organizzazione delle attività di verifica, accertamento e riscossione della medesima entrata.

3. Al funzionario responsabile, in particolare, competono i seguenti compiti:
- sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti, anche di irrogazione delle sanzioni, ed ogni altro atto gestionale che impegni il Comune verso l'esterno;
- esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti l'entrata della cui gestione è responsabile;
- apporre il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate;
- disporre i rimborsi;
- provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al successivo titolo III, capo III;
- esercitare il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 26;
- curare la gestione del contenzioso come disposto dall'art. 27;
- in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dal gestore in relazione alla sua conformità alle condizioni e modalità stabilite nel disciplinare del servizio.
  Nel caso in cui riscontri l'inosservanza di tali condizioni e modalità dovrà procedere a quanto di competenza, dandone immediata comunicazione alla Giunta;
- compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti per la gestione dell'entrata.

4. Le norme organizzative dell'ente individuano il soggetto che sostituisce il funzionario responsabile in caso di sua assenza od impedimento.

5. Per tutte le entrate per la cui riscossione è previsto, da specifiche norme di legge o di regolamento, il ricorso alla riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 **o al R.D.14 aprile 1910, n.639**, le attività all'uopo necessarie, competono al responsabile del Servizio Tributi. I ruoli **e le ingiunzioni di pagamento** sono compilati sulla base delle minute predisposte dal responsabile di ciascuna entrata.

6. Nel caso di gestione affidata a terzi, il soggetto gestore deve procedere alla nomina di un soggetto responsabile per ogni entrata affidatagli, prescelto tra persone dotate di adeguati requisiti morali e capacità professionali – previamente individuato in accordo con l'ente – che è tenuto a fornire all'amministrazione ed ai cittadini ogni chiarimento in merito, rispettivamente, alla gestione operativa ed all'applicazione dell'entrata.
Sono comunque fatte salve le disposizioni, anche contrattuali, inerenti gli obblighi e le responsabilità del soggetto gestore.

Art.12
Forme di gestione

1. **Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art.52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.**
2. **La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia**

Art.13
Versamento spontaneo

1. La determinazione delle modalità di pagamento degli importi dovuti da ciascun contribuente è improntata secondo il criterio di determinare il minor aggravio procedurale ed economico al contribuente.

2. La riscossione spontanea delle entrate proprie è effettuata secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei mezzi di pagamento e dei punti di incasso, e la sollecita trasmissione all'ente dei dati inerenti il versamento, nel rispetto del regolamento comunale di contabilità, senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; nel caso di gestione della riscossione affidata a terzi, l'ente promuove la definizione di tali forme d'intesa con il medesimo soggetto. A tali fini la Giunta può stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con soggetti, organizzazioni od enti, anche di livello nazionale, capillarmente diffusi nel territorio comunale, fermo restando quanto previsto per l'individuazione del soggetto affidatario della riscossione, al quale dev'essere comunque unitariamente ricondotta la gestione di detta fase.

3. Le somme dovute per le entrate proprie possono essere pagate mediante:
a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
b) versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
d) mediante le altre modalità previste dalla legge **e dai singoli regolamenti attuativi** .

4. **Il procedimento di riscossione indicato nel procedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.**

5. Per gli importi versati con le modalità di cui alla lett. c) **del comma 3**, il pagamento si considera effettuato nei termini stabiliti indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza.

6. La riscossione di particolari entrate entro importi predefiniti può essere effettuata dal Servizio Economato o da altri agenti contabili ove ciò sia specificatamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari.

7. Le somme dovute dal contribuente, nel corso di ciascun esercizio finanziario, per importi predefinibili in base ad elementi oggettivi previamente conosciuti dall'amministrazione, possono essere comunicati al medesimo contribuente con unico avviso di pagamento.

Art.13 bis
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario

designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3.Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

6. Il comune con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio o dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento7.. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

7.Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

8.I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

9. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.

Art. 14
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente dall'ente o affidata agli altri soggetti (indicati nel precedente art. 12, comma 3) menzionati alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 52 del D.Lgs.446/1997.

2. Per le entrate patrimoniali il credito può essere recuperato mediante ricorso al giudice ordinario nel caso in cui il funzionario responsabile ne dia idonea motivazione in ordine all'opportunità, alla legittimità ed alla convenienza economica.

3. Il funzionario responsabile provvede:

alla firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate non tributarie ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

per le entrate per le quali si provveda alla riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alle attività necessarie alla riscossione. I ruoli sono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate, e/o corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. Sul titolo esecutivo dev'essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

5. Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento. In relazione a somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione il funzionario responsabile può disporre l'inizio delle procedure, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge legge applicabili, lo stesso giorno della notifica dei medesimi atti.

6. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di **€ 16,53** complessive.

7. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 17
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine **di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.**

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Entro **180** giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego della medesima istanza. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

4. Nei termini di prescrizione disposti dalle vigenti disposizioni di legge, il funzionario responsabile può disporre il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune competente a riscuotere l'entrata, la somma può essere allo stesso direttamente riversata.

Art. 30
Sanzioni ed interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.

3. . La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. In assenza di tale determinazione, gli interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie sono fissati nelle stesse misure previste per i tributi erariali, mentre per quelle patrimoniali trova applicazione il saggio legale.

Art. 31

Limiti di esenzione per versamenti e rimborso per le entrate tributarie

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta inferiore a 12,00 € .

2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
SENO Massimo

IL SEGRETARIO
RICCI dr.ssa Cinzia

****

N. 87 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ormea dal giorno - 6 APR. 2007 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

lì,

IL SEGRETARIO
RICCI dr.ssa Cinzia

****

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_____

Dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134,comma 4, D.Lgs. 267/2000

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 comma 3,D.Lgs. 267/2000)

- ☐ Trattandosi di Regolamento che entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione (Art. 89 comma 6 Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO
RICCI dr.ssa Cinzia